

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 1558 del 28/02/1996

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. C., dipendente con qualifica di dirigente della Cassa Rurale e Artigiana di xx e xx dal 1956 al 30 giugno 1990, ha chiesto al Pretore di xx - sezione distaccata xx - la condanna della Cassa al pagamento di L. 54.879.011, oltre interessi legali e rivalutazione.

Ha esposto il C. che la Cassa, nel decidere con delibera del consiglio di amministrazione del 13 maggio 1962 la stipulazione di un contratto di assicurazione con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.), per garantirgli la liquidazione dell'indennità di anzianità in relazione al disposto dell'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5 (sul Fondo per l'indennità agli impiegati), aveva altresì stabilito che gli interessi (o rendimenti) sui premi versati dovessero essere pagati al dipendente all'atto della liquidazione, andando a "compensare gli stipendi irrisori percepiti nei primi sei anni e per quanto il C. abbia fatto". Senonchè la Cassa, alla cessazione del rapporto di lavoro, gli aveva corrisposto gli interessi (o rendimenti) maturati fino al 1975, data di annullamento della polizza assicurativa, non rispettando così l'impegno di calcolare gli interessi sulle somme accantonate fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituitosi il contraddittorio, l'adito Pretore ha accolto la domanda.

Il Tribunale di xx ha respinto l'appello della Cassa osservando, per quanto rileva in questo giudizio, che la soppressione del Fondo per l'indennità agli impiegati, per effetto delle disposizioni della l. n. 297 del 1982, se aveva prodotto la caducazione ex tunc anche dei contratti di assicurazione stipulati in sostituzione dell'obbligo di versare gli accantonamenti al Fondo predetto, non aveva, invece, inciso sui patti individuali preordinati ad assicurare una condizione di maggior favore ai dipendenti in ordine al trattamento di fine rapporto, patti espressamente fatti salvi dal novellato art. 2120 c.c.; che la delibera 13 maggio 1962 aveva appunto il significato negoziale di attribuire al C. un beneficio aggiuntivo, per una particolare ed esplicita causale. Pertanto, ha concluso il Tribunale, il versamento degli interessi accantonati fino al 1975, cioè fino a quando la Cassa aveva pagato i premi di assicurazione, rappresentava un adempimento soltanto parziale, restando la Cassa obbligata al versamento degli interessi fino al giugno 1990, interessi correttamente liquidati dal Pretore senza riferimento alla misura del 4% previsto dalla polizza, ma al tasso legale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Cassa sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso L. C..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 4, commi 7 e 8, della legge 29 maggio 1982 n. 297 e degli art. 1362 - 1371 c.c., nonchè l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, in contrasto con la premessa giuridica da essa medesima posta, la sopravvivenza del contratto di assicurazione dopo la soppressione dell'obbligo di accantonamento presso il Fondo per l'indennità agli impiegati; per aver interpretato la volontà delle parti mediante un'indagine superficiale e incompleta, violando i criteri stabiliti dagli art. 1362 ss. c.c.; per avere, infine, attribuito al C. gli interessi al tasso legale senza spiegare le ragioni per le quali non poteva farsi riferimento al rendimento di polizza.

Il ricorso non è fondato.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la pretesa azionata in giudizio dal C. non fosse direttamente influenzata dal principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale, ai sensi del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5, istitutivo del fondo per l'indennità di anzianità agli impiegati, gestito dall'I.N.A., l'obbligo del datore di versare a tale fondo i prescritti accantonamenti si configura come obbligazione legale (a struttura semplice), dalla quale il debitore è esonerato eseguendo la prestazione alternativa costituita dalla stipulazione di contratti di assicurazione o capitalizzazione ai sensi delle disposizioni del R.D.L. citato. Pertanto, il venir meno con effetto ex tunc - in virtù dell'art. 4, settimo e ottavo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297

(che ha soppresso il fondo predetto, devolvendone le disponibilità ai datori di lavoro aventi diritto) - dell'indicata unica obbligazione semplice a carico del datore di lavoro, ha privato di qualsiasi titolo anche la prestazione in facultate solutionis eseguita dal debitore, cioè la stipulazione del contratto di assicurazione o capitalizzazione (l'obbligatorietà del quale non era medio tempore esclusa dalla ripetuta riapertura dei termini per i versamenti al fondo e per l'adeguamento o dei contratti), con il conseguente obbligo dell'istituto assicuratore di restituire al datore di lavoro le riserve matematiche nette, anziché i premi riscossi, dato che nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica l'efficacia ex tunc della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (Cass. 4 ottobre 1989 n. 3986; 13 febbraio 1993 n. 1817).

Il Tribunale, infatti, con interpretazione criticata dalla ricorrente con censure inammissibili perché genericamente formulate - senza precisare quale violazione delle regole ermeneutiche sarebbe stata commessa e di quali elementi il Tribunale non avrebbe tenuto conto nel motivare il suo convincimento - ha insindacabilmente (cfr. Cass. 1 marzo 1990 n. 1615) accertato che con la delibera del 1962 l'istituto di credito si era obbligato a praticare al C. un trattamento di miglior favore rispetto a quello spettantegli per legge alla fine del rapporto, per la specifica causale del riconoscimento della particolare qualità della prestazione resa nel periodo immediatamente pregresso in relazione al modesto ammontare delle retribuzioni erogategli nello stesso arco temporale, trattamento di miglior favore che era stato determinato con riferimento ai rendimenti della polizza e che sarebbe stato esigibile al momento della cessazione del rapporto. Di conseguenza, il venire meno con effetti ex tunc del contratto di assicurazione, secondo il principio di diritto sopra ricordato, non poteva travolgere anche il patto che non riguardava direttamente il trattamento di fine rapporto nella misura legale (cfr. Cass. 4 novembre 1991 n. 11718, nonché, per alcune osservazioni pertinenti al tema, Cass., sez. un., 22 luglio 1993 n. 8182).

La motivazione della sentenza impugnata deve però essere corretta, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., nella parte in cui, ponendosi il problema dell'ammissibilità di erogazioni da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro in aggiunta al trattamento legale, ha osservato che ciò sarebbe consentito sulla base del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2120 c.c., nuovo testo, c.c., nella parte in cui prevede la possibilità di condizioni di maggior favore stabilite da contratti collettivi da patti individuali.

La norma si riferisce, invece, esclusivamente al regime legale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine rapporto ed è stata falsamente applicata per risolvere il problema della derogabilità in melius del trattamento stesso.

Il richiamo giuridicamente corretto era quello del disposto dell'art. 4, comma 5, della l. 297/1982, il quale prevede che "restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate". Con tale previsione, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, distinte dal trattamento di fine rapporto ed a diverso titolo, rispetto al quale si collocano "come indicato anche nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 e nella circolare INPS n. 170 del 19 luglio 1990), nell'ambito delle erogazioni aggiunte al trattamento di fine rapporto, possono rientrare i premi, le incentivazioni, le liberalità, il c.d. premio di prepensionamento, gli importi erogati in caso di cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato, nelle ipotesi in cui la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso dal rapporto di lavoro, ecc.

Alla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata corrispondeva, infatti, in punto di diritto, la qualificazione in termini di "premio" o "liberalità" dell'erogazione in discussione.

In ordine all'ultimo profilo di censura, concernente la liquidazione degli interessi legali nel periodo successivo al 1975 e fino alla cessazione del rapporto, la sentenza impugnata, sia pure con motivazione sintetica e, per qualche aspetto, implicita, avendo ritenuto, con apprezzamenti insindacabili in questa sede, che la volontà negoziale fosse stata espressa nel senso di assicurare al dipendente il c.d. rendimento di polizza per l'intero periodo lavorativo, senza però prendere in considerazione l'evenienza di una cessazione dell'operatività del contratto di assicurazione in un periodo precedente, ha correttamente deciso che, cessata l'operatività del detto contratto, il riferimento al rendimento di polizza dovesse essere sostituito dal riferimento agli interessi legali, secondo il criterio equitativo previsto dall'art. 1374 c.c.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate nella misura determinata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in L. 23.800 oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.